



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 8834/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 17/09/2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa

TR A

C G

Avv. FATIGATO MICHELE

Avv. FATIGATO MARIA ANTONIA

ricorrente

E

INPS

Avv. T M. R.

resistente

Oggetto: opposizione a.v.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 04/11/2022 l'odierna parte ricorrente promuoveva opposizione avverso l'avviso di addebito n.3432022000196766600 notificato il 26.9.2022 per la somma di E. 5.245,59 a titolo di contributi IVS Gestione Commercianti per tutto l'anno 2016.

Pertanto chiedeva la declaratoria di prescrizione dei contributi chiesti, la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'a.v.a.; la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione nella Gestione Commercianti, la cancellazione dagli elenchi, la declaratoria dell'inefficacia dell'a.v.a. opposto, con vittoria di spese.

Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.

Assunte le prove orali, all'udienza del 28.11.2023 parte istante riduceva la domanda: *“L'Avv. Cera fa presente che l'avviso di addebito che è stato opposto riguarda i contributi eccedenti il minimale per i quali non sussistevano i presupposti per l'emissione della debitoria. Per tale ragione, l'richiesta avanzata con il ricorso è riferita esclusivamente a tale tipologia di contributi a quella di cui alla gestione commerciante per cui il ricorrente versa regolari versamenti.”*

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

2. Illegittimità dell'iscrizione d'ufficio negli elenchi Gestione Commercianti.

L'opponente ha dato atto, all'udienza del 28.11.2023, di avere ridotto la domanda. Sicché non è in contestazione la legittimità dell'iscrizione nell'IVS Gestione Commercianti del sig. Coronato.

D'altro canto, il ricorrente è, a far data dal 01/01/1997, iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di titolare di impresa individuale con matricola 27735874PS.

Per la suddetta iscrizione risulta regolarmente versata la contribuzione fissa e non si rilevano ricorsi amministrativi avverso la data di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi previdenziali.

Di conseguenza, l'assicurato ha effettuato i versamenti per i suoi contributi nella Gestione Commercianti.

3. Prescrizione.

Il termine prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Nel caso di specie, il saldo della contribuzione a percentuale riferita all'anno di imposta 2016 andava versato entro il 20/07/2017

In data 07/07/2021, è stato notificato l'atto prodromico alla emissione dell'avviso di addebito (vedi AB ai 2016 e rara AB 2016).

In data 21.09.2022, in ogni caso, veniva notificato l'avviso di addebito opposto

Va poi precisato, *ad abundantiam*, che, in tema di prescrizione quinquennale, vi sono state delle sospensioni disposte dalle seguenti norme ANTI COVID: D.L. 34/2020 (decreto rilancio) – proroga al 31.08.2020; D.L. 104/2020 (decreto agosto) – proroga al 15.10.2020; D.L. 125/2020: proroga al 31.12.2020; D.L. 183/2020: proroga al 28.02.2021; D.L. 41/2021 (decreto sostegni) : proroga al 30.04.2021; D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis): proroga al 31.08.2021 13.

Per effetto dei richiamati provvedimenti, dunque, il decorso del termine prescrizione è stato sospeso dall'8.3.20 al 31.08.21 per complessivi 541 giorni, spostando in avanti il termine di prescrizione.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata.

4. Esclusione computo applicazione aliquota contributi redditi da RSL.

Deduce l'opponente nel ricorso introduttivo:

Secondo l'Ente previdenziale per i soci lavoratori di S.r.l. la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili, e, quindi ancorchè non distribuiti ai soci (Circolare n. 32/1999).

Tale assunto, tuttavia, anche in ragione dell'orientamento formatosi sul punto da parte della Corte di Cassazione non risulta essere corretto.

Assumere a base contributiva la quota degli utili aziendali riferibili solo idealmente al socio lavoratore della S.r.l., a prescindere dalla loro effettiva distribuzione, **contrasta con il principio secondo il quale i contributi previdenziali si pagano in base al reddito conseguito dalla persona fisica.**

Deduce nelle note di t.s. del 12.9.2024:

Anche nel merito si insiste affinché il Tribunale accolga la opposizione riconoscendo come non dovuti gli importi richiesti al sig. Coronato poiché il reddito su cui essi sono stati calcolati è rimasto nella sfera giuridica della CBR srl, soggetto distinto dal ricorrente che ha già provveduto a versare per suo conto la contribuzione.

La documentazione prodotta dall'Inps indicata come artcoweb doc. 2) della memoria non comprova alcunchè rispetto ai contributi oggi richiesti come eccedenti il minimale.

Viceversa con l'atto di opposizione sono stati prodotti i bilanci con cui è stato provato che non sono stati utili né il ricorrente ha percepito redditi su cui richiedere la contribuzione.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, per la suddetta iscrizione negli elenchi previdenziali dei commercianti è dovuta, oltre alla contribuzione fissa, una ulteriore contribuzione a percentuale sul reddito effettivamente prodotto la cui la base imponibile è data dalla somma dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d'impresa denunciati dalla S.r.l..

Si ritiene che l'art.47 del TUIR, laddove prevede che gli utili "distribuiti" in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo, si riferisca solo agli utili distribuiti.

Ciò perché soltanto nel momento in cui gli utili vengono distribuiti (sotto forma di dividendi o di altro), costituiscono per il socio che li ha percepiti un reddito di capitale da sottoporre a tassazione.

Se invece non vengono distribuiti, la partecipazione del socio al capitale della società non genera alcun reddito di capitale da assoggettare a tassazione.

In sostanza, questa partecipazione dà luogo ad un reddito imponibile non in base al mero riscontro della spettanza degli utili realizzati dalla società, ma solo se ed in quanto gli utili siano effettivamente percepiti, perché distribuiti.

Tanto in base al principio dell'effettivo conseguimento del reddito che informa la materia contributiva.

In definitiva, concludendo in punto, deve condividersi la difesa di diritto dell'opponente secondo cui non vi sono redditi da partecipazione societaria da sottoporre alla contribuzione integrativa quando gli utili societari non sono distribuiti tra i soci.

Il che peraltro non avrebbe impedito all'INPS che ha interesse ad individuare il reddito concretamente derivante dalla partecipazione societaria, di fornire prova contraria, ossia di dimostrare che in realtà gli utili sono stati effettivamente distribuiti o che la loro mancata distribuzione abbia avuto scopi fraudolenti volti a sottrarre a tassazione redditi percepiti.

D'altro canto, la mancata distribuzione degli utili ad opera delle società di capitali è un evento piuttosto comune e ordinario (essendo spesso gli utili reinvestiti nella società medesima o posti in riserva), oltre che legittimo e consentito dalla legge.

5. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G. C. nei confronti di INPS, con ricorso depositato il 04/11/2022, nella causa iscritta al n. 8834/2022 R.G.A.C. così provvede: accoglie l'opposizione; per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'A.V.A. opposto; condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.200,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. versato (E43,00), IVA e CAP come per legge,

Foggia, 17/09/2024 .

Il Giudice
Beatrice Notarnicola